

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

69° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1986

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (891), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Unificazione della durata della ferma di leva» (73), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri

«Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva» (325), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

«Norme sul servizio militare di leva» (986), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri

(Seguito e conclusione del coordinamento del testo degli articoli approvati)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
BOLDRINI (PCI)	6
BUFFONI (PSI)	5, 12, 13
BUTINI (DC), relatore alla Commissione	3, 4, 5 e <i>passim</i>
CERAMI (DC)	12
FALLUCCHI (DC)	5, 8, 9 e <i>passim</i>
FERRARA SALUTE (PRI)	8
FINESTRA (MSI-DN)	5
FIORI (Sin. Ind.)	6, 11
GIACCHÈ (PCI)	4, 5, 6 e <i>passim</i>
GIUST (DC)	3, 6
MARAVALLE (PSI)	4, 9, 10 e <i>passim</i>
MILANI Eliseo (Sin. Ind.)	4, 5, 6 e <i>passim</i>
OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa .	3, 4, 5 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (891), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Unificazione della durata della ferma di leva» (73), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri

«Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva» (325), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

«Norme sul servizio militare di leva» (986), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri
(Seguito e conclusione del coordinamento del testo degli articoli approvati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito del coordinamento del testo degli articoli, approvato il 16 ottobre, risultante dall'unificazione dei disegni di legge: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, «Unificazione della durata della ferma di leva», d'iniziativa dei senatori Signori ed altri, «Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva», d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri, «Norme sul servizio militare di leva», d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri.

Do lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione permanente sul testo degli articoli:

«La Commissione, esaminato il testo unificato, non si oppone al suo ulteriore iter, con le seguenti osservazioni:

l'articolo 2 va riformulato precisando che la legge disciplina il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e fissa le norme specifiche nei casi in cui tale riconoscimento sia dato;

va puntualizzato l'articolo 4, che appare alla stato macchinoso;

all'articolo 7 occorre dettare, in via generale, criteri atti a circoscrivere in termini

adeguati la discrezionalità dell'Autorità competente; in particolare, va riformulata la lettera c), il cui disposto è condivisibile nella sostanza, ma deve essere modificato in modo da corrispondere, mediante previsioni coerenti con l'ordinamento, alla volontà del legislatore (in detta lettera va altresì soppresso il riferimento alla costituzione in forma societaria); sempre all'articolo 7 va meglio circoscritta la norma introdotta dalla lettera d) richiamando solo situazioni di eccezionale gravità;

all'articolo 10 vanno soppresse le parole "nella sessione estiva";

all'articolo 17 occorre sostituire il riferimento ai bandi con quello alle date e ai programmi;

all'articolo 18 occorre rendere esplicito che le norme sui concorsi riguardano solo i corsi istituiti dall'autorità militare e quindi solo da questa (e non dall'"ente competente") deve provenire la certificazione;

all'articolo 20 sembra opportuno non operare una estensione rispetto al regime esistente, in ordine alle assunzioni dei militari in ferma prolungata;

sempre all'articolo 20 l'ultimo capoverso o è superfluo o modifica la legge sull'avviamento al lavoro; si riproducono le stesse questioni sollevate per l'articolo 18;

in linea generale è poco comprensibile perchè un corso organizzato da un soggetto diverso dalle Forze armate non debba dare gli stessi vantaggi quando è frequentato da chi non espleta servizio di leva;

sembra poi opportuno sopprimere la norma sulla validità del servizio militare ai fini previdenziali (articolo 21), fonte di disparità con riguardo sia alle donne lavoratrici, sia al settore privato;

all'articolo 23 occorre valutare l'esigenza di definire una normativa omogenea per il servizio ausiliario di leva, qualunque sia il Corpo in cui esso è prestato;

all'articolo 25, comma 2, sembra opportuno spostare la parola "inoltre" dopo l'inciso "possono essere"; al comma 8 dello stesso articolo si suggerisce di eliminare la irrilevanza, ivi comminata, del periodo trascorso in licenza di convalescenza per malattia;

all'articolo 30, comma 2, va aggiunto un riferimento alle istituzioni pubbliche, altri-

menti l'intervento di queste rimane limitato, quanto allo sport, all'uso delle strutture previsto dall'articolo 31;

all'articolo 42, comma 3, occorre chiarire che non si tratta di esclusione dal computo dell'anzianità, ma dalla spesa, in quanto l'accredito è figurativo;

all'articolo 46 il comma 2 va modificato specificando che il regolamento ivi previsto deve essere emanato, nel rispetto delle leggi vigenti, sentite le competenti Commissioni delle due Camere;

ove si prevedano visite di parlamentari, queste ultime non possono essere limitate ai soli componenti delle Commissioni difesa delle due Camere.

La Commissione condiziona altresì il dispositivo favorevole del parere alla soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12, per ragioni di coerenza con quanto previsto dal successivo comma 2».

Come ho già detto nella scorsa seduta, in sede di redazione del testo è stata accertata l'esigenza di un coordinamento, peraltro già in parte approvato dalla Commissione nella stessa seduta, e di correzioni tecnico-formali, strettamente conseguenti alla redazione degli articoli approvati.

Faccio presente che il parere della Commissione affari costituzionali fa riferimento alla numerazione degli articoli precedente a quella risultante dal coordinamento iniziato nella seduta del 23 ottobre, e in prosecuzione oggi. Al termine di tale coordinamento saranno apportate alla numerazione degli articoli e dei commi (ed ai riferimenti in essi contenuti) le necessarie variazioni.

Il parere della 1^a Commissione contiene una condizione e alcune osservazioni. Propongo innanzitutto di deliberare sulla condizione, costituita dalla soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12, che così recita: «Coloro che vengono a trovarsi nelle predette condizioni durante la ferma di leva sono inviati in licenza speciale senza assegni in attesa di congedo, previo espletamento, con procedura d'urgenza, della relativa istruttoria».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione della 1^a Commissione.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole alla soppressione del periodo in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione del predetto secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta nel testo coordinato, di cui do lettura:

Art. 12.

(*Arruolati con prole*)

1. Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rinvio.

2. Qualora la condizione di arruolato con prole sia acquisita durante la ferma di leva, l'interessato è subito inviato in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell'espletamento delle procedure per l'ammissione al congedo anticipato.

3. Sono abrogati il numero 8) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il secondo comma dell'articolo 24 della stessa legge.

È approvato.

Passiamo all'esame delle osservazioni contenute nel parere della 1^a Commissione permanente. Le prime osservazioni si riferiscono all'articolo 2.

GIUST. Colgo l'occasione per fare una domanda: la vicenda dell'articolo 2 è per me un invito a nozze per ripresentare l'emendamento che ho accettato di trasformare in ordine del giorno, però ho l'impressione che vi sia un po' d'eccitazione nella Commissione

affari costituzionali; non sono un costituzionalista, ma ho l'impressione, leggendo le osservazioni, che alcune attengano effettivamente a competenze di questa Commissione in quanto trattano di riferimenti a leggi costituzionali, mentre altre sono di merito e su di esse la domanda è se dobbiamo entrare anche noi nel merito oppure no.

MILANI Eliseo. Sono d'accordo con le osservazioni di carattere generale: non ci si può chiedere di cambiare la legge e poi dire che a certe condizioni c'è il benessere della Commissione. Se si vuole che rifacciamo la legge ci deve essere detto chiaramente; si tratta di venti o trenta cose da sistemare che praticamente esigono la riscrittura del testo.

Per quanto riguarda l'articolo 2, ritengo che la 1^a Commissione, quando afferma che l'articolo va riformulato, sbaglia e che meglio avrebbe fatto a dire che la legge disciplina il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e basta. In realtà in questo caso si vuol dire che c'è una riserva di legge per l'obiezione di coscienza. Dobbiamo cogliere una posizione di principio e rinviare alla riserva di legge.

GIACCHÈ. Io credo che se il parere fosse stato espresso senza l'ultimo capoverso si sarebbero potuti adombrare i sospetti e i timori che in fondo ci si chiede di rifare una legge, compromettendo la possibilità di portare in Aula il testo, ma il fatto di condizionare il dispositivo favorevole alla soppressione del comma 1 dell'articolo 12 nella seconda parte, accredita la tesi che per il resto si tratta di osservazioni che non hanno incidenza sul merito e che non ci consentono di aprire di nuovo la discussione. Si possono dunque esprimere valutazioni, ma delle osservazioni formulate dalla 1^a Commissione meritano di essere accolte soltanto quelle riconducibili alla funzione del coordinamento. Di volta in volta esamineremo gli articoli e se rientreranno nelle fattispecie previste li modificheremo. Se le osservazioni possono avere una utilità per il perfezionamento della legge, allora ben vengano, per il resto mi pare impraticabile la riapertura della discussione.

Per quanto concerne la questione specifica dell'articolo 2, a me pare che l'osservazione

riprodotta nel parere della 1^a Commissione sia limitativa di quanto abbiamo stabilito perchè nella sostanza elimina l'affermazione in base alla quale si stabilisce che, attraverso il servizio civile sostitutivo, si adempie al dovere della difesa. Mi sembra invece che la sentenza della Corte costituzionale - e ho avuto occasione di dirlo anche ieri in 1^a Commissione - non identifichi il servizio sostitutivo civile con l'obiezione di coscienza. Tale servizio raccoglie anche gli obiettori di coscienza, ma è una fattispecie dell'adempimento del dovere di difesa della Patria previsto dall'articolo 52 della Costituzione e pertanto - lo ribadisco - non si identifica esclusivamente con l'obiezione di coscienza.

Ritengo che, anche per ragioni di merito, andrebbe difesa la nostra formulazione perchè essa corrisponde alla volontà della Commissione di stabilire, sia pure in via programmatica, un collegamento tra il servizio sostitutivo civile e quello militare.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Sono per il mantenimento del testo dell'articolo 2, così come approvato dalla nostra Commissione.

MARAVALLE. Il Gruppo socialista si associa a quanto detto dal senatore Butini.

GIACCHÈ. Il Gruppo comunista è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Se non si fanno ulteriori osservazioni, si intende respinta l'osservazione della 1^a Commissione relativa all'articolo 2 del disegno di legge nel testo da noi approvato.

Passiamo all'osservazione relativa all'articolo 4: «Va puntualizzato l'articolo 4, che appare allo stato macchinoso».

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. La 1^a Commissione permanente richiede una puntualizzazione, ma non fornisce elementi di illuminazione.

MILANI. Eliseo. Si tratta di un'osservazione piuttosto generica ed è quindi improbabile che si possa discutere sulla base di simili indicazioni.

PRESIDENTE. Forse ci si riferisce ad un miglioramento lessicale.

GIACCHÈ. Probabilmente la 1^a Commissione è stata condizionata dalla lettura di un testo dell'articolo 4 del disegno di legge privo del riferimento agli esami fisio-psico-attitudinali, elemento che differenzia il comma 1 dai commi 2 e 3. Ritengo pertanto che vada mantenuto il testo dell'articolo 4 da noi approvato.

PRESIDENTE. Dal momento che la Commissione affari costituzionali non ha fatto osservazioni specifiche, non vedo come si possa entrare nel merito della questione.

Pertanto, se nessun altro domanda di parlare, si intende respinta l'osservazione relativa all'articolo 4 del disegno di legge nel testo da noi approvato.

Passiamo all'osservazione relativa all'articolo 7:

«All'articolo 7 occorre dettare, in via generale, criteri atti a circoscrivere in termini adeguati la discrezionalità dell'Autorità competente; in particolare, va riformulata la lettera c), il cui disposto è condivisibile nella sostanza, ma deve essere modificato in modo da corrispondere, mediante previsioni coerenti con l'ordinamento, alla volontà del legislatore (in detta lettera va altresì soppresso il riferimento alla costituzione in forma societaria); sempre all'articolo 7 va meglio circoscritta la norma introdotta dalla lettera d) richiamando solo situazioni di eccezionale gravità».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Avevamo riformulato l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 proprio con l'intento di ridurre la discrezionalità del Ministro della difesa in materia di dispense dal servizio di leva. Evidentemente non abbiamo raggiunto l'obiettivo.

Vorrei far notare, inoltre, che le due osservazioni relative rispettivamente alle lettere c) e d) dell'articolo entrano nel merito. Ci si propone infatti la soppressione del riferimento alla costituzione in forma societaria dell'impresa familiare.

PRESIDENTE. A mio avviso la cosa potrebbe essere indifferente perchè si parla comunque di impresa familiare.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Ho condotto una battaglia per introdurre tale riferimento e ora viene soppresso senza lottare?

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Personalmente lascerei quell'inciso.

BUFFONI. Su questo avevamo espresso delle perplessità.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Le opinioni cambiano a seconda della sede in cui vengono espresse.

FINESTRA. Signor Presidente, vorrei ricordare che a tale riguardo avevo presentato un emendamento tecnicamente più preciso. Infatti avevo proposto che si parlasse di azienda familiare in qualsiasi forma tenuta.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Possiamo anche sopprimere il riferimento alla costituzione in forma societaria dell'impresa familiare. Siccome questi sono problemi di bottega, a seconda del luogo va bene in un modo piuttosto che in un altro.

MILANI Eliseo. A me sembrava che il nostro testo fosse estensivo.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Così mi pareva.

FALLUCCHI. Scusi, signor Presidente, queste osservazioni hanno un valore vincolante?

PRESIDENTE. No, assolutamente.

Allora, se non c'è nessun altro che vuole prendere la parola, si intende respinta la proposta della 1^a Commissione relativa alla lettera c) dell'articolo 7 del testo da noi approvato.

Per quanto riguarda la lettera d) dello stesso articolo 7, la Commissione affari costituzionali afferma che va meglio circoscritta la norma, richiamando solo situazioni di eccezionale gravità.

FIORI. Possiamo poi esprimere un parere sul lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali?

MILANI Eliseo. Su questo punto tuttavia potremmo dar loro ragione.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Sarebbe tuttavia opportuno chiarire cosa si intenda esattamente per «situazioni di eccezionale gravità».

PRESIDENTE. Si tratterebbe, in sostanza, di un *quid pluris*. Una volta stabilita, cioè, una soglia minima per la determinazione delle difficoltà economiche o familiari, l'eccezionale gravità delle stesse rappresenterebbe un elemento in più che nulla toglierebbe, tuttavia, al loro accertamento.

Per parte mia, comunque, ritengo preferibile mantenere l'attuale formulazione.

MILANI Eliseo. Si potrebbe, caso mai, fare riferimento ad «accertate e rilevanti difficoltà economiche».

BOLDRINI. Mi sia consentito, a questo punto, fare una precisazione. Si parla di difficoltà economiche quando il reddito familiare non raggiunge o non supera una certa soglia prefissata. Si tratta, peraltro, di una situazione facile da certificare, essendo sufficiente, a tale scopo, un'attestazione da parte del sindaco del comune nel quale l'interessato risiede.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a qualsiasi modifica del testo della lettera d) del primo comma dell'articolo 7.

GIUST. Concordo con il parere del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non rimane, a questo punto, che prendere atto dell'orientamento sin qui emerso, contrario alla proposta formulata dalla 1^a Commissione permanente, tendente a circoscrivere le previsioni contenute nel primo comma, lettera d), dell'articolo 7 alle sole

«situazioni di eccezionale gravità»; anche questa proposta, pertanto, è da intendersi non accolta.

Resta inteso, quindi, che viene mantenuto il testo attuale dell'articolo 7.

La successiva proposta di coordinamento chiede la soppressione delle ultime tre parole del comma 1 dell'articolo 10 «nella sessione estiva».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento soppressivo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo complesso, nel testo coordinato.

È approvato.

La proposta di modifica che segue riguarda l'articolo 17 e tende a sostituire il riferimento ai bandi con quello alle date e ai programmi.

GIACCHÈ. Ritengo del tutto superfluo il riferimento alle date; infatti, un'indicazione come questa viene, di norma, inclusa nei programmi.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Sono anch'io di questo avviso, signor Presidente. Accolgo, pertanto, la sola proposta di coordinamento tendente a sostituire il riferimento ai bandi con quello ai programmi.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'obiettivo che si intende perseguire con questo provvedimento è quello di facilitare il più possibile i contatti tra i comandi militari e gli organismi preposti ai corsi di formazione. Circa la proposta avanzata dalla Commissione affari costituzionali, il Governo accoglie quindi il suggerimento di sostituire il riferimento ai bandi con quello ai programmi, mentre si dichiara contrario all'introduzione di una previsione relativa alle date, che potrebbe risultare alquanto rischiosa; in fin dei conti, le date possono sempre essere concordate.

PRESIDENTE. La Commissione, dunque, si esprime in senso favorevole alla proposta

tendente a sostituire, al secondo e al terzo comma dell'articolo 17, il riferimento ai bandi con quello ai programmi, mentre non accoglie la proposta di introdurre anche il riferimento alle date. Conseguentemente, mentre il comma 1 rimane invariato, do lettura degli altri due commi formulati secondo la proposta dalla 1^a Commissione:

«2. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza.

3. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.»

Poichè nessuno domanda di parlare li metto ai voti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 17 nel suo complesso, nel testo coordinato.

È approvato.

La successiva proposta di coordinamento, sempre avanzata dalla 1^a Commissione permanente, riguarda l'articolo 18 e tende a rendere esplicito che le norme sui concorsi riguardano solo i corsi istituiti dall'autorità militare e che quindi solo da questa (e non dall'«ente competente») deve provenire la certificazione.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Come si ricorderà, il problema è stato a suo tempo affrontato dal comitato ristretto. Per parte mia, dunque, pur rendendomi conto del fatto che l'attuale formulazione dell'articolo 18 è suscettibile di miglioramenti, ritengo opportuno mantenerla.

Circa le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali, tengo a precisare che, di norma, i Corpi e gli stabilimenti vengono denominati «enti militari», mentre per «autorità militare» devono intendersi le varie gerarchie, dal caporale al Ministro.

GIACCHÈ. Le modifiche introdotte al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento

hanno dato adito (come, del resto, appare evidente) ad un equivoco nel quale è caduta anche la stessa Commissione affari costituzionali, che ha ritenuto di trovarsi in presenza di corsi organizzati da soggetti diversi dalle Forze armate.

Ritengo, pertanto, necessario formulare in maniera più precisa il primo comma dell'articolo 18, accogliendo, in tal modo, il suggerimento della 1^a Commissione permanente.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. A tale scopo sarebbe, a mio avviso, sufficiente adottare la dizione «ente militare competente».

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con la proposta del relatore.

GIACCHÈ. Concordo anch'io con la proposta del senatore Butini.

PRESIDENTE. Preso atto dell'orientamento della Commissione, non facendosi osservazioni, il testo coordinato del primo comma dell'articolo 18 risulta dunque così formulato:

«1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestatato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo valutabile nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.»

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel suo complesso nel testo coordinato.

È approvato.

La successiva proposta di modifica riguarda l'articolo 20. Ad avviso della Commissione affari costituzionali, infatti, non sembra opportuno operare una estensione rispetto al regime esistente, in ordine alle assunzioni dei militari in ferma prolungata.

4^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (29 ottobre 1986)

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Come si ricorderà, si tratta di un obiettivo il cui perseguimento ha comportato, da parte della Commissione, uno sforzo notevole.

PRESIDENTE. Questa è una condizione mascherata da osservazione.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Ciò vuol dire non avere la minima cognizione dell'oggetto sul quale si esprime il parere: questa è la verità.

FERRARA SALUTE. Inoltre a me sembra che le osservazioni non siano di rilevanza costituzionale.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Non convergo, senatore Ferrara Salute: io direi che lo sono.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno altre osservazioni, si intende respinta l'osservazione della 1^a Commissione del seguente tenore: «all'articolo 20, sembra opportuno non operare una estensione rispetto al regime esistente, in ordine alle assunzioni dei militari in ferma prolungata».

Vi è poi ancora una osservazione della 1^a Commissione del seguente tenore: «sempre all'articolo 20, l'ultimo capoverso o è superfluo o modifica la legge sull'avviamento al lavoro; si riproducono le stesse questioni sollevate per l'articolo 18».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Rispetto all'articolo 18 qui si parla anche di «reparto competente»; possiamo dire allora solo: «dal'ente militare competente», togliendo il «reparto competente», così c'è omogeneità col testo dell'articolo 18. In questo modo non ci sono problemi di interruzione. Io sarei favorevole a una tale soluzione.

FALLUCCHI. Oppure, forse meglio: «competente ente militare».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. No, perchè così usiamo la stessa dizione dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno osservazioni, si intende accolta la proposta di coordinamento volta a sostituire, nell'articolo 20, all'ultimo capoverso del comma 1, l'espressione: «ente o reparto competente» con l'altra: «ente militare competente».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 20 nel suo complesso nel testo coordinato.

È approvato.

Per l'articolo 21, la 1^a Commissione ha formulato la seguente osservazione: «sembra poi opportuno sopprimere la norma sulla validità del servizio militare ai fini previdenziali (articolo 21), fonte di disparità con riguardo sia alle donne lavoratrici, sia al settore privato».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Io direi di lasciare l'espressione: «previdenziale» e di togliere: «pensionistico».

GIACCHÈ. L'estensione all'inquadramento economico è una norma un pò pesante dal punto di vista delle ripercussioni che ha con il resto del pubblico impiego: è una agevolazione notevole, questa.

Io, quando abbiamo discusso sul merito, ho manifestato perplessità; però non capisco se, con queste osservazioni, si va sul merito o si rimane in sede di coordinamento; nel secondo caso non si può che andare avanti col testo da noi elaborato.

PRESIDENTE. Il relatore, allora, propone la soppressione delle parole: «... pensionistico e ...».

È stato poi rilevato che sarebbe opportuno rettificare l'espressione: «del settore pubblico» con l'altra: «nei rapporti di pubblico impiego».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Se il suggerimento nasce dal fatto che «settore pubblico» è oggi una definizione di tipo economico che comprenda anche quello allar-

4^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (29 ottobre 1986)

gato, ricordo che l'intenzione era quella di intendere quello allargato. Si era detto di non caricare sui salari alcuni oneri per ragioni di carattere economico e per ragioni di carattere istituzionale e si era detto che fosse lo Stato a farsi carico della sistemazione dei congedati. Era un disegno.

GIACCHÈ. Però le ragioni di carattere costituzionale riemergono per la disparità tra pubblico e privato.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Si convenne che la Pubblica amministrazione al suo interno potesse dislocare chi aveva prestato servizio da una parte favorendone l'accesso ad un'altra. Può darsi che sia una forzatura, ma c'è una logica incoerenza in questo.

Comunque, se del caso, si può riaprire una discussione su questo, per carità!

FALLUCCHI. E se si eliminasse l'espressione: «del settore pubblico»?

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Allora il discorso varrebbe per tutti.

MARAVALLE. Certo, varrebbe per tutti, come è più logico.

GIACCHÈ. E l'«inquadramento economico», per i privati, cosa è?

Servirebbe una modifica di merito.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Certo, una modifica di merito.

PRESIDENTE. Un tale intervento non rientra nel criterio del coordinamento.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. L'innovazione in questo articolo, da noi portata, sta nello «inquadramento economico» ed io sono favorevole a questa. Io l'ho caldeggiata con l'intenzione che ci fosse scritto questo, con il significato che ha: dopo di che ognuno la valuta come vuole. Ma era una norma dettata dall'intenzione di perseguire obiettivi specifici che erano quelli di dare un minimo riconoscimento a chi fa il servizio obbligatorio di leva, che è obbligatorio soltanto per chi lo fa, non

per tutti quelli che lo potrebbero fare. In questo articolo si parla di «servizio militare», quindi ci si riferisce ovviamente anche alla leva prolungata e via dicendo.

Insomma qui si è fatta una scelta: poi si può anche non essere d'accordo, per carità!

PRESIDENTE. Comunque, stando al parere della 1^a Commissione, l'osservazione su cui ci dovevamo pronunciare riguarda soltanto la validità della norma ai fini previdenziali. E su questa ormai ci siamo messi d'accordo. Fermiamoci all'osservazione della 1^a Commissione.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Io non ho problemi di sorta.

GIACCHÈ. Sul merito mi sono pronunciato a suo tempo.

Noi abbiamo scritto: «settore pubblico» e loro su questa dizione non hanno mosso nessuna eccezione; se noi ci limitiamo a quello che hanno detto loro...

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Loro parlano di settore privato.

GIACCHÈ. No, un momento: la 1^a Commissione solleva la questione sulla disparità che si crea col soggetto privato nel complesso di questo articolo e perciò propone di cancellarlo totalmente.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il riferimento è ai fini previdenziali e non del trattamento economico. E noi invece accettiamo la correzione solo sul trattamento economico perchè ci siamo «risvegliati» e ci siamo accorti di una mancanza. Qui c'è una differenza radicale fra me e lei, senatore Giacchè, questa è la verità.

GIACCHÈ. No, senatore Butini.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Noi accettiamo la correzione sul trattamento economico.

GIACCHÈ. Nel settore pubblico ci sono anche le aziende ed è compreso anche l'ente pubblico economico.

4^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (29 ottobre 1986)

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Noi facoltizziamo il Governo a compiere delle azioni. Questo è il mio parere e sono contrario a cambiamenti. Conosco la polemica esistente, si tratta di uno dei punti più controversi e ci sono valutazioni diverse.

PRESIDENTE. Il relatore è contrario alla osservazione della 1^a Commissione e propone solo la soppressione della parola «pensionistico», lasciando il termine «previdenziale».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Vorrei precisare una cosa. Abbiamo rilevato che dire pensionistico e previdenziale costituisce una ripetizione. Quindi ci siamo autocensurati ritenendo necessario migliorare il testo.

GIACCHÈ. Propongo, insieme con il senatore Milani, un emendamento soppressivo della norma.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento del testo dell'articolo 21 con la correzione sopra ricordata, proposta dal relatore.

È approvato.

Passiamo alle osservazioni relative all'articolo 23, per il quale occorre valutare l'esigenza di definire una normativa omogenea per il servizio ausiliario di leva, qualunque sia il Corpo in cui esso è prestato.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il relatore è per il mantenimento del testo attuale. I corpi dipendono da amministrazioni diverse e hanno discipline diverse anche in questa materia. Ad esempio, coloro che prestano il servizio militare di leva nel Corpo dei vigili del fuoco hanno lo stesso trattamento dei militari di fanteria e non godono nemmeno del trattamento di polizia. Chi sceglie di fare il servizio militare in corpi diversi dalle Forze armate accetta le condizioni previste dalle varie amministrazioni.

MILANI Eliseo. Ci sono trattamenti specifici fatti dai vari corpi. Noi abbiamo fatto un riferimento specifico nella legge che non giustifica l'osservazione della 1^a Commissione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, l'osservazione della 1^a Commissione all'articolo 23 si intende respinta.

Passiamo all'osservazione relativa all'articolo 25:

«All'articolo 25, comma 2, sembra opportuno spostare la parola "inoltre" dopo l'inciso "possono essere"; al comma 8 dello stesso articolo si suggerisce di eliminare la irrilevanza, ivi comminata, del periodo trascorso in licenza di convalescenza per malattia».

Per quanto concerne la prima parte dell'osservazione, la parola «inoltre» è già stata spostata nel coordinamento effettuato nella precedente seduta.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Con l'osservazione al comma 8 si entra veramente nel merito senza alcuna conoscenza del problema!

BUTINI, *relatore alla Commissione*. E senza motivazione.

MARAVALLE. Spesso la Commissione affari costituzionali invade la competenza delle Commissioni di merito.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. E tutto ciò dopo quanto abbiamo passato per redigere questo articolo!

GIACCHÈ. Propongono di cancellare il comma 8 e non il 9 che, a mio avviso, è peggiore.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno ulteriori osservazioni, la proposta della 1^a Commissione relativa all'articolo 25 del disegno di legge nel testo da noi approvato si intende respinta.

Passiamo ora all'osservazione relativa all'articolo 30:

«All'articolo 30, comma 2, va aggiunto un riferimento alle istituzioni pubbliche, altrimenti l'intervento di queste rimane limitato, quanto allo sport, all'uso delle strutture previsto dall'articolo 31».

MARAVALLE. Poichè nell'articolo non vi è alcuna specificazione, è chiaro che ci si riferisce sia al settore pubblico che a quello privato.

GIACCHÈ. Se, per esempio, una scuola o un comune organizzano un torneo o una marcia, si tratta di istituzioni pubbliche e non di società o di associazioni sportive o ricreative. In effetti, dal punto di vista della realizzazione degli scopi che ci proponiamo, l'osservazione ha senso.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. È accettabilissima.

GIACCHÈ. Aggiungerei pertanto la precisazione suggerita dalla 1ª Commissione all'inizio: «(...) concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo».

FIORI. Allora è tanto per aggiungere qualcosa.

MARAVALLE. Ma aggiungere significa pur sempre modificare.

GIACCHÈ. Si aggiunge una specificazione necessaria perchè qui si dice che i comandi responsabili concordano le iniziative di attività sportive soltanto con enti privati. Invece si dà il caso che i comuni o le scuole possano organizzare - e organizzino - delle attività sportive. Pertanto, siccome si tratta di istituzioni pubbliche, converrebbe aggiungere anche le parole «le istituzioni pubbliche». In tal modo si evita il rischio di sentirsi inibiti da tale norma. Sono convinto che il nostro spirito era proprio questo.

MARAVALLE. Credevo che ci si intendesse rivolgere già a tutte le istituzioni.

PRESIDENTE. Allo stato degli atti l'intervento pubblico riguarda soltanto l'uso delle strutture. La 1ª Commissione invece chiede di poter estendere la norma anche alle manifestazioni proposte su iniziativa pubblica, che qui letteralmente parrebbero non ricomprese. In-

fatti nell'articolo 31 ci si riferisce soltanto all'utilizzazione delle strutture e non alla partecipazione ad eventuali iniziative sportive.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Ciò è accaduto perchè si ritenne - magari ingiustamente - di non prendere in esame la presenza di istituzioni pubbliche nell'attività sportiva militare.

GIACCHÈ. E il CONI?

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il compito del CONI è citato nel comma 6 e comunque gli impianti sono tutti in gestione ad istituzioni o a società di impianti.

GIACCHÈ. L'articolo al nostro esame comunque non riguarda gli impianti.

FIORI. Ritengo che, qualsiasi cosa si aggiunga, la maggioranza resti salda. Non ci sono conseguenze politiche.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Aggiungiamo allora le parole: «le istituzioni pubbliche».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo coordinato del comma 2 dell'articolo 30, di cui do lettura:

«2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30 nel suo complesso nel testo coordinato.

È approvato.

Passiamo alla successiva osservazione della 1ª Commissione: «All'articolo 42, comma 3, occorre chiarire che non si tratta di esclusione dal computo dell'anzianità, ma dalla spesa, in quanto l'accredito è figurativo». Faccio pre-

sente che il riferimento va inteso all'articolo 41 del testo sottoposto al coordinamento.

BUFFONI. Cosa significa che l'accredito è figurativo?

GIACCHÈ. Per i graduati e i militari di truppa in ferma prolungata e per i sergenti di complemento trattenuti in servizio è previsto che all'atto del congedamento si provvede alla costituzione della posizione assicurativa per l'effettivo periodo di servizio prestato, mentre si esclude il periodo di leva.

Per la 1^a Commissione occorre precisare che per questi militari il periodo di leva è già conteggiato come contributo figurativo nei versamenti all'INPS; ossia, se ai fini pensionistici si provvede a ricostituire tutto il periodo di servizio prestato, deve essere incluso anche quello di leva, sia pure in modo figurativo.

Non so come si possa eliminare il rischio di incomprensione che nasce da questa norma. Mi sembra, tra l'altro, che ciò riguardi anche l'articolo relativo ai carabinieri. Si tratta del resto di una formulazione che abbiamo ereditato dalla Camera.

BUTINI, relatore alla Commissione. L'anzianità acquisita ha indubbiamente valore; nel caso in esame, tuttavia, non si tratta di esclusione dal computo dell'anzianità, bensì di esclusione dalla spesa.

GIACCHÈ. D'accordo. La legge, però, riconosce la validità del periodo del servizio di leva per la determinazione dell'anzianità lavorativa, ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale del settore pubblico.

MARAVALLE. È un riconoscimento che, come è noto, non è comunque previsto per chi abbia fatto ricorso alla contribuzione volontaria.

CERAMI. È una differenziazione che, francamente, non riesco a comprendere e non condivido. In sostanza, si tratta pur sempre di una contribuzione, anche se volontaria.

MARAVALLE. Come è già stato sottolineato dal senatore Giacchè, in base alla normativa

vigente il periodo del servizio di leva viene riconosciuto, per il computo dell'anzianità lavorativa, ai fini del trattamento previdenziale, e pensionistico, esclusivamente nel caso in cui l'interessato sia un dipendente del settore pubblico. Ne consegue che coloro che abbiano fatto ricorso alla contribuzione volontaria, per il fatto stesso di non essere impiegati dello Stato, non hanno la possibilità di beneficiare di questo riconoscimento.

MILANI Eliseo. Il rilievo mosso dal senatore Cerami è perfettamente condivisibile. In fin dei conti, si tratta pur sempre di una servitù personale imposta al cittadino, una servitù che può anche essere onerosa ed impegnativa.

MARAVALLE. Sono anch'io del parere che ogni disparità tra settore pubblico e settore privato debba essere eliminata. Proprio per questo, del resto, ho ritenuto opportuno non pronunciarmi sulle proposte di coordinamento avanzate dalla Commissione affari costituzionali in ordine all'articolo 21, relativo al riconoscimento del servizio militare ai fini previdenziali.

PRESIDENTE. Sono convinto che il problema potrà trovare adeguata soluzione in via interpretativa. Sugerirei, pertanto, di mantenere il testo attuale del terzo comma dell'articolo 41.

MARAVALLE. Resta, comunque, il fatto che ci troviamo in presenza di una disparità che deve essere eliminata, rendendo il più possibile omogenea la situazione di chi fa ricorso alla contribuzione volontaria a quella dei dipendenti del settore pubblico.

GIACCHÈ. Concordo pienamente con le osservazioni del senatore Maravalle circa l'esigenza di sanare qualsiasi sperequazione tra settore pubblico e settore privato ai fini della determinazione dell'anzianità lavorativa. Sia chiaro, però, che le stesse precisazioni che si riterrà opportuno introdurre al terzo comma dell'articolo 41, relativo al premio di congedamento, dovranno essere necessariamente inserite anche nell'articolo 22, concernente i carabinieri ausiliari.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Teniamo presente, però, che si tratta di modifiche che potrebbero anche rendere necessario il parere della Commissione bilancio.

GIACCHÈ. Senatore Butini, non devono assolutamente esistere, come suol dirsi, figli e figliastri. Perchè la disparità della quale ci stiamo occupando dovrebbe essere eliminata soltanto per coloro che rientrano nelle categorie previste dall'articolo 41 e non anche per coloro che si arruolano come carabinieri ausiliari? Le situazioni di disparità, a mio avviso, devono essere sanate tutte.

FALLUCCHI. Io sono d'accordo, però osservo che bisognerebbe dire: «escluso il periodo di leva obbligatorio». Allora, per superare questo problema, io direi di scrivere: «a meno dei primi dodici mesi», oppure: «a meno dei dodici mesi», invece di dire: «escluso quello di leva». Cioè, praticamente il soldato non ha contribuzione da parte dello Stato che concede questa posizione assicurativa e, allora, al militare di leva prolungata si accende tale posizione per i periodi in cui è stato alle armi, meno però per i dodici mesi uguali a quelli degli altri soldati.

Questo è il senso della norma; però: «escluso quello di leva» mi sembra formula un po' ambigua.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Allora bisognerebbe specificare: «leva obbligatoria».

FALLUCCHI. O dire: «obbligatoria», oppure: «a meno dei dodici mesi».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. A me pare che il testo della Camera un senso ce lo abbia. Se poi si vuole precisare o meno: «leva obbligatoria», come suggerisce il collega Fallucchi, io non ho problemi, si chiarisce un equivoco, va tutto bene.

MILANI Eliseo. Intervengo molto semplicemente per dire che le ragioni di questo articolo le capisco, ma che c'è un'altra spiegazione che io vorrei vedere riassunta dentro una norma.

Noi ai ragazzi che fanno l'università concediamo il riscatto dei quattro anni di studio: io non ho capito perchè, a quello che fa il militare per un anno, qualora un domani avesse una posizione pensionistica, non gli si debba consentire di riscattare questo anno, non solo, ma per di più a spese dell'amministrazione. Comincio ad avere il diritto alla pensione a trentacinque anni? Io faccio trentaquattro anni di privato e l'anno del militare, dopodichè ho diritto di considerare trentacinque anni: e potrei aver diritto ad essere pagato dall'amministrazione.

GIACCHÈ. Ma già conta, perchè non serve che sia coperto da contribuzione in quanto la pensione si calcola sugli ultimi cinque anni.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Certo: questa norma già esiste e siamo d'accordo che ci sia.

MILANI Eliseo. Bene: certamente siamo d'accordo.

BUFFONI. Tornando al problema precedente, io direi di scrivere: «obbligatorio» dopo il termine: «leva», e basta.

GIACCHÈ. Sì, mettiamo: «obbligatorio».

PRESIDENTE. Allora metto ai voti la proposta volta ad inserire, al comma 3 dell'articolo 41, dopo la parola: «leva», la parola: «obbligatorio».

È approvata.

Metto ora ai voti l'articolo 41 nel suo complesso che, nel testo coordinato, risulta così formulato:

Art. 41.

(Premio di congedamento)

1. Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

2. Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 33, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

3. In favore del suddetto personale, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

È approvato.

A questo punto, per motivi di omogeneità e di chiarezza legislativa, propongo di inserire anche all'articolo 22, quarto comma, dopo la parola: «leva», la parola: «obbligatorio».

Metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 22 nel suo complesso che, nel testo coordinato, risulta così formulato:

Art. 22.

(Carabinieri ausiliari)

1. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda:

a) con la medesima qualifica, commutando la ferma di leva in ferma di leva biennale e con la possibilità di chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualità di carabinieri effettivi, mediante commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quali carabinieri effettivi commutando la ferma di leva in ferma triennale, nei limiti degli organici fissati dalla legge.

2. Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale è corrisposto, all'atto del congedo, un premio di reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile percepito.

3. Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di commutare la ferma biennale in ferma triennale, divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura del premio previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma già percepita nella posizione di ausiliari.

4. In favore del suddetto personale che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

5. Ai carabinieri effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocati in congedo dopo la ferma di leva o dopo la ferma biennale sono estese le provvidenze previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. A tal fine sono valide ad ogni effetto anche le specializzazioni acquisite durante il servizio nell'Arma dei carabinieri.

È approvato.

La 1^a Commissione ha poi fatto una osservazione a proposito dell'articolo 46, divenuto articolo 45 nel testo sottoposto al coordinamento: «all'articolo 46 il comma 2 va modificato, specificando che il regolamento ivi previsto deve essere emanato, nel rispetto delle leggi vigenti, sentite le competenti Commissioni delle due Camere».

GIACCHÈ. La novità che si introdurrebbe secondo questo suggerimento riguarda il «rispetto delle leggi vigenti». Nel nostro testo, col comma 1, proponiamo di modificare l'articolo 122, che parlava della facoltà del Ministro di

4^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (29 ottobre 1986)

concedere esenzioni o ritardi in certi casi, secondo le vigenti leggi e regolamenti, ma in questa formulazione il termine «leggi» non c'è, ed è rimasto un «apposito regolamento»; inoltre noi ci siamo preoccupati di aggiungere un comma che dicesse che il regolamento sarà fatto in un determinato modo.

Però, appunto, è caduto il riferimento alle leggi: e allora i colleghi della 1^a Commissione nel parere dicono (come è stato prima ricordato) di specificare che tale regolamento deve essere emanato «nel rispetto delle leggi vigenti», cioè raccomandano il richiamo alle leggi.

Io ritengo che noi potremmo forse accogliere l'osservazione conservando il vecchio testo dell'articolo 122, aggiungendovi l'attuale secondo comma, perchè la motivazione dalla quale si era partiti era di stabilire chi dovesse fare quel regolamento; siccome lì si faceva riferimento a leggi e regolamenti, ma a regolamenti che non esistono...

BUTINI, *relatore alla Commissione*. È del 1924 il regolamento, che esiste, quindi, mentre la legge è del 1929!

PRESIDENTE. La seconda osservazione di questo suggerimento, naturalmente, quella che riguarda la visita di parlamentari diversi da quelli delle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento non può essere inclusa qui.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Ci sono alcuni rapporti vincolanti tra il Governo e le Commissioni difesa: la legge prevede questo, non esclude che gli altri possano fare altrettanto.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ha un significato, secondo me, se sono membri della Commissione difesa.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Io invece non dico che non sia giusto il suggerimento della 1^a Commissione e non ho problemi ad accettarlo; però la facoltà dei parlamentari in generale, e i doveri di protocollo delle pubbliche amministrazioni con i parlamentari in generale, sono disciplinati da norme, leggi, circolari e via dicendo.

Qui l'intento era solo quello, per così dire, di rendere più cogente comunque la presenza delle Commissioni difesa: era questo il problema, che non toglie nulla a nessuno ma sottolinea un rapporto che si vuole evidenziare. Se poi questo rapporto non deve essere evidenziato e dev'essere generalizzato, lo si riconduce ai rapporti tra istituzione parlamentare e pubbliche amministrazioni. Insomma, a nessuno può essere impedito di essere invitato!

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. C'è un equivoco: la Commissione che ha svolto i lavori era convinta che i membri del Parlamento potessero visitare le caserme, mentre l'articolo 27 riguarda la formazione civica.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. In realtà si voleva stabilire un controllo delle Commissioni difesa.

PRESIDENTE. Credo che la seguente formulazione dell'articolo 45 possa soddisfare le esigenze sia nostre che della 1^a Commissione:

Art. 45.

(Esenzioni o ritardi in caso di mobilitazione)

1. L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprano determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attività o si trovino in speciali condizioni stabilite dalla legge o fissate in apposito regolamento».

2. Il regolamento di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, come sostituito dal precedente comma 1, è emanato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (29 ottobre 1986)

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo 45 nel testo coordinato.

È approvato.

A questo punto vorrei ringraziare particolarmente il relatore, senatore Butini, e la Commissione tutta per il proficuo lavoro svolto.

Non essendovi altre osservazioni, nè altre proposte di coordinamento, se nessuno do-

manda di parlare, al senatore Butini viene confermato il mandato a riferire all'Assemblea sul testo degli articoli approvati.

I lavori terminano alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO